

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote

(74/152/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente

concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo precedente montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono né vietare né esigere che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico.

2. Essi non possono vietare che su tali piattaforme siano trasportati prodotti di cui consentono il trasporto sui rimorchi impiegati nell'attività agricola o forestale ; entro i limiti previsti dal costruttore, essi autorizzano un carico massimo di almeno 80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato, sono

⁽¹⁾ GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 462/67.

⁽²⁾ GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 620/67.

⁽³⁾ Vedasi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio concernente l'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni

di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

1. VELOCITÀ MASSIMA PER COSTRUZIONE

- 1.1. Per l'omologazione, la velocità media è misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo.
- 1.2. Al momento della prova, il trattore è scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici è quella prescritta per l'uso su strada.
- 1.3. Al momento della prova, il trattore è munito di pneumatici nuovi della massima dimensione prevista dal costruttore per il trattore.
- 1.4. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova è quello corrispondente alla velocità massima del veicolo, e il comando di alimentazione di carburante è spinto a fondo.
- 1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, derivante dal suo carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10% il valore di 25 km/h.
- 1.6. Perché le autorità competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocità massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonché il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato come previsto dal costruttore.

2. PIATTAFORMA DI CARICO

- 2.1. Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi.
 - 2.2. Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:
 - la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore,
 - la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato.
 - 2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore.
 - 2.4. Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo.
 - 2.5. Il montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione.
 - 2.6. La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente.
-